1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 250

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 2 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col 30 settembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alla domanda d'abbonamento.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* devono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

Amministrazione della GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia
(Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCLXXII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta fattaci dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati il Regolamento organico ed il Regolamento interno per la R. Scuola d'ostetricia di Santa Catterina in Milano annessi al presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. È abrogato il Regolamento per la Scuola stessa approvato col R. Decreto 14 agosto 1862, e qualunque altra disposizione non conforme a quelle dei Regolamenti suddetti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

NATOLI.

Regolamento organico della R. Scuola di ostetricia di Santa Catterina in Milano.

Art. 1. La Scuola di ostetricia di S. Catterina in Milano impartisce lo insegnamento teorico e pratico, ed è specialmente destinata all'istruzione delle Aspiranti Levatrici.

Possono però esservi ammessi dottori in medicina e chirurgia per continuarvi la pratica tanto nella parte operativa, che nella cura delle malattie dalle gravide e delle puerpere, dando nota dei nomi e presentando prima gli individui al Direttore della pia Casa.

Art. 2. Le Allieve di ostetricia durante il corso teorico sono interne od esterne.

Le interne hanno abitazione e vitto nell'Ospizio; le esterne frequentano solamente la Scuola dimorando fuori dell'Ospizio; tanto le une quanto le altre, oltre alle discipline scolastiche debbono osservare il Regolamento interno dell'Ospizio in quanto le riguarda.

All'insegnamento pratico sono ammesse le sole Allieve iscritte; al teorico possono intervenire, oltre queste, anche le Uditrici, che avranno ottenuto il permesso dal professore, datane però partecipazione dei nomi alla Direzione della pia Casa per quella sorveglianza ulteriore che le è demandata.

Art. 3. Sono ammesse fra le interne tanto le figlie del luogo pio degli esposti esistente nello stesso stabilimento di S. Catterina, quanto le giovani estere che vogliono imparare l'ostetricia.

Le prime sono mantenute dal pio luogo degli esposti, le altre non sono ricevute che a pensione, sia a proprie spese, sia a carico dei Comuni o degli Stabilimenti, da cui vengono inviate alla Scuola.

Art. 4. Il numero totale delle Alunne da ammettersi non deve superare il doppio dei letti delle puerpere.

Art. 5. La pensione per le Allieve interne è fissata in lire 45 per ciascun mese, e deve essere pagata a trimestre anticipato all'Amministrazione del pio luogo.

Art. 6. Le iscrizioni al corso debbono prendersi entro i primi dieci giorni di novembre presso il Professore Direttore della Scuola.

È vietata l'ammessione di allieve dieci giorni dopo l'apertura del corso, salvo il caso di legittimo impedimento.

Trascorso un mese dall'apertura del corso, per qualsiasi causa, nessuna Allieva potrà essere ricevuta nella scuola.

Art. 7. Per essere ammesse alla Scuola di ostetricia, le Aspiranti devono essere sane, non affette da imperfezioni fisiche che le rendano deformi, ed avere l'età non minore degli anni 18.

Sono indistintamente accettate le maritate, le nubili, le vedove.

Le maritate devono far constare del consenso del marito, le nubili non emancipate, di quello del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 8. Le Aspiranti alla Scuola debbono essere munite:

1° Della fede di nascita;

2° D'una attestazione di buona condotta spedita dalla Giunta municipale del Comune o dei Comuni dov'ebbero dimora nell'ultimo biennio;

3° Dell'attestato di vaccinazione o di superato vaiuolo, e di sana e robusta costituzione fisica;

4° D'un certificato di sapere leggere e scrivere correntemente rilasciato da un maestro elementare approvato, e vidimato dall'Ispettore del Circondario.

Art. 9. Le alunne sono munite d'una carta d'ammessione sulla quale debbono ad ogni trimestre ottenere la firma del Professore e della Levatrice Maggiore, che attestino la loro regolare frequenza alla Scuola.

Art. 10. La Scuola ha un Professore di ostetricia che è pure Direttore della Scuola, un primo ed un secondo Assistente, una Levatrice Maggiore, e due Levatrici Assistenti.

Art. 11. Il Professore Direttore e gli Assistenti sono nominati dal Re dietro concorso, ritenuto che nella Commissione esaminatrice del concorso per la nomina del Professore Direttore debba essere rappresentato il Consiglio degli Istituti ospitalieri.

La Levatrice Maggiore e la Levatrice 1ª Assistente sono nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione sopra proposta del Consiglio degli Istituti ospitalieri fatta in seguito a concorso.

La Levatrice 2ª Assistente è nominata dal Consiglio predetto sopra proposta del Professore Direttore della Scuola fatta parimente in seguito a concorso.

Art. 12. Sono a carico del Ministero della Pubblica Istruzione i seguenti stipendi:

Al Professore Direttore	L.	2,000
Al primo Assistente	»	1,500
Al secondo Assistente	»	1,200
Alla Levatrice Maggiore per le sue prestazioni in servizio della Scuola	»	600
Alla prima Assistente per lo stesso titolo	»	300

È a carico dell'Ospizio lo stipendio:

Al Professore Direttore qual Medico primario dell'Ospizio	»	2,000
Alla Levatrice Maggiore	»	600
Alla prima Assistente	»	450
Alla seconda Assistente	»	400

Art. 13. Il Professore Direttore, gli Assistenti, la Levatrice Maggiore e le Levatrici Assistenti hanno alloggio nell'Ospizio, che somministra pure il vitto alle Levatrici.

Art. 14. La dotazione di lire 1200 assegnata alla Scuola di ostetricia di Santa Caterina in Milano sarà corrisposta al Professore Direttore della Scuola, il quale è incaricato di provvedere ai bisogni della medesima.

Il pagamento sarà fatto nei modi e secondo le norme stabilite per quello delle spese degli Stabilimenti dipendenti dalle RR. Università degli studi.

Il Professore Direttore della Scuola darà annualmente conto della sua gestione direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 15. Il Professore Direttore della Scuola oltre all'insegnamento teorico pratico dell'ostetricia, darà un breve corso sulle malattie dei neonati, e per quanto sarà compatibile coi suoi doveri farà alcune lezioni di teratologia umana ai Dottori Medico-Chirurghi, ammessi alla Scuola in conformità del disposto dall'articolo 1° giovandosi all'uopo del Gabinetto ostetrico appartenente alla Scuola.

Egli è responsabile verso il Ministero di Pubblica Istruzione del regolare andamento della clinica, sia per la parte sanitaria, sia per la parte disciplinare, salvo la di lui responsabilità verso il Consiglio degli Istituti ospitalieri nella sua qualità di Medico primario dello Stabilimento. E pertanto in ordine all'insegnamento, alla igiene, ed alla cura delle malattie tutte, dà quelle disposizioni che sono consentite dalle attribuzioni conferitegli, e promuove dall'Autorità superiore competente tutti quei provvedimenti che occorreranno.

Art. 16. Il 1° Assistente coadiuva il Professore nell'insegnamento teorico e pratico, eseguisce gl'incarichi da lui affidatigli in ordine alla clinica, lo supplisce assente, redige la statistica, tiene ragguaglio dei fatti clinici più notevoli fra le autopsie, e dirige i lavori anatomici dei Dottori praticanti.

Art. 17. Il 2° Assistente adempie agli incarichi che gli sono commessi dal Professore e dal 1° Assistente, ha custodia della Biblioteca, dell'Armamentario, e del Gabinetto ostetrico, dei quali è fatto di due in due anni regolare inventario alla presenza del 1° e del 2° Assistente che subentra, e di un Rappresentante del pio luogo in quanto riguarda l'Armamentario.

Art. 18. Gli Assistenti non possono assentarsi dallo Stabilimento fuorchè nelle ore fissate dal Professore; dovendo essi per qualche necessità assentarsi in ore insolite, sono obbligati a chiedere formale permissione al medesimo, ed al Ministero per mezzo del Professore quando si tratta di assenza di oltre 15 giorni.

Art. 19. La Levatrice Maggiore dipende direttamente dal Professore in tutto ciò che concerne la clinica, assiste ai parti che succedono nella clinica, assiste alle visite ed anche alle lezioni verbali, quando ne sia richiesta dal Professore. È responsabile dell'ordine e della pulizia nelle infermerie, nei dormitorii ed in tutti i locali appartenenti alla clinica, dell'osservanza del regime dietetico, del servizio delle infermerie, della distribuzione ed amministrazione dei rimedi, e degli oggetti di biancheria ad uso della clinica.

Art. 20. Le Assistenti Levatrici dipendono dalla Levatrice Maggiore in tutto ciò che si riferisce al servizio delle partorienti e dei lattanti. La prima Assistente coadiuva la Levatrice Maggiore anche nelle sue incumbenze in servizio della istruzione delle Allieve e la surroga in caso di assenza o di malattia.

Art. 21. La Levatrice Maggiore e le Levatrici Assistenti non possono assentarsi dall'Ospizio senza la permissione del Professore Direttore.

Art. 22. L'insegnamento dell'ostetricia per le Aspiranti Levatrici per quanto riflette la parte teorica è fatto mediante lezioni orali del Professore, ed in quanto alla parte pratica consiste nella clinica al letto delle partorienti, delle puerpere e delle gestanti.

Art. 23. Il corso teorico pratico si apre al cominciare dell'anno accademico e dura nove mesi.

Gli studi teorici si compiono nei primi cinque mesi, ed i pratici nei successivi quattro mesi.

Art. 24. Negli ultimi dieci giorni del corso teorico le Alunne sostengono uno esame a cui sono ammesse previa presentazione d'una domanda corredata dei seguenti documenti:

1° La carta d'ammessione regolarmente sottoscritta dal Professore e dalla Levatrice Maggiore;

2° La quitanza del deposito, il quale è fissato in lire 45.

Il deposito però per le figlie della pia casa è limitato alla tassa che percepisce l'Erario per la concessione del diploma.

Art. 25. L'esame è dato dal Professore di ostetricia, da un Medico Chirurgo primario dello Spedale maggiore, e da un terzo Esaminatore designato annualmente dal Ministero.

Esso è verbale ed individuale, dura mezz'ora, e versa sulle materie svolte nello insegnamento.

Art. 26. Le Allieve che nel complesso dell'esame ottengono non meno di sei decimi dei voti, ricevono dal Professore un attestato da cui risulta del modo con cui superarono l'esame del corso teorico.

Art. 27. Possono ripresentarsi a nuovo esame dopo tre mesi quelle Allieve che non raggiunsero la sufficienza, ma ebbero tuttavia la metà dei voti; le altre debbono ripetere il corso, ed a queste vengono restituite lire 30 sul deposito da esse fatto: delle rimanenti lire 15 tre settimi spetteranno al Professore e due settimi a ciascuno degli altri esaminatori.

Art. 28. Terminato poi il corso pratico durante il quale debbono pur sempre riportare le volute firme sulla carta di ammessione, le Alunne che superarono già l'esame teorico, devono subire un esame pratico, al quale vengono ammesse producendo:

1° La carta d'ammessione regolarmente sottoscritta dal Professore e dalla Levatrice Maggiore;

2° L'attestato dell'esame teorico.

3° Due storie di casi osservati nell'esercizio clinico scritte da loro, e firmate dal Professore.

Art. 29. Le Allieve deggiono inoltre presentare un attestato di buona condotta spedito dal Professore Direttore col visto della Direzione del luogo pio.

Art. 30. L'esame pratico è dato da una Commissione come all'articolo 25.

Esso è orale, dura mezz'ora, e versa sulle due storie presentate dalle Allieve, ed in alcune delle manualità ostetriche sulla macchina.

Art. 31. Le Allieve che nell'esame pratico non ottengono i sei decimi dei voti, purchè continuino regolarmente il corso pratico, almeno per tre mesi, possono essere ammesse a nuovo esame.

Art. 32. Le Allieve che ottengono non meno di sei decimi dei voti sono *approvate Levatrici;* alle Allieve poi che otterranno più di 27 voti, potrà essere rilasciato, dopo nuova votazione, un relativo certificato, che faccia prova del modo distinto con cui subirono gli esami. A queste, dietro ordine ministeriale, potrà anche essere restituita la tassa d'esame se appartengono a famiglie povere.

Art. 33. Proclamata la votazione dell'esame pratico, il Professore Direttore della Scuola fa prestare alle approvate il giuramento richiesto per l'esercizio della professione di Levatrice, e consegna loro il diploma da lui sottoscritto.

Art. 34. La tassa di lire 45 pagata per l'esame si distribuisce come segue:

Al Professore Direttore che presiede l'esame	L.	15 »
A ciascuno degli altri due Esaminatori lire 10	»	20 »
All'Erario per il diploma	»	10 »

Art. 35. Il Professore Direttore della Scuola d'ostetricia alla fine dell'anno scolastico trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione uno specchio del numero delle accettazioni e dei parti avvenuti nella clinica da lui diretta con una relazione sull'andamento della Scuola.

Disposizione transitoria.

Gli stipendi della Levatrice Maggiore e della 1ª Assistente di cui nella prima parte dell'articolo 12, non decorreranno che dal 1° gennaio 1866.

Firenze, 1 settembre 1865.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NATOLI.

Regolamento interno per la Regia Scuola di ostetricia di Santa Catterina in Milano, ed annessovi Ospizio delle partorienti.

CAPITOLO I. — *Scopo della Scuola e Personale.*

Art. 1. La R. Scuola d'ostetricia di Santa Catterina alla Ruota in Milano, è specialmente destinata all'istruzione delle Allieve Levatrici.

Possono però esservi ammessi Dottori in medicina e chirurgia per continuarvi la pratica tanto nella parte operativa, che nella cura delle malattie delle puerpere, e ciò colle norme portate dall'art. 1 del Regolamento organico.

Art. 2. Il Professore Direttore della Scuola è intieramente dipendente per rapporto all'istruzione ostetrica dal R. Ministero della Pubblica Istruzione, verso il quale è responsabile del regolare andamento della clinica, tanto per la parte sanitaria quanto per la parte disciplinare.

Art. 3. Essa si regge colle norme e discipline stabilite dal Regolamento organico.

Art. 4. È addetto alla R. Scuola il seguente personale coi soldi ed emolumenti stabiliti dal l'art. 12 del suddetto Regolamento organico:

1° Un Professore Direttore;

2° Un 1° Assistente Medico-Chirurgo;

3° Un 2° Assistente Medico-Chirurgo;

4° Una Levatrice Maggiore;

5° Due Levatrici 1ª e 2ª Assistente.

Art. 5. Il Professore Direttore per la trattazione degli affari proprii alla Scuola, le relative copie, la registratura, e per altri lavori di contabilità e di ordine, potrà valersi dell'opera di un individuo contabile, cui assegna una congrua annua retribuzione a carico della dotazione della Scuola.

CAPITOLO II. — *Ammessione, istruzione ed approvazione delle Allieve Levatrici.*

Art. 6. Spetta al Professore Direttore l'ammessione delle Allieve Levatrici alla R. Scuola sotto l'osservanza delle discipline stabilite dall'art. 2 al 9 del Regolamento organico.

Art. 7. Le norme per la loro istruzione ed approvazione in ostetricia sono determinate dagli articoli 15 e 22 e successivi dello stesso Regolamento.

Art. 8. In relazione alle suindicate discipline e per il corrispondente e pieno loro adempimento, il Professore Direttore provvede:

a) All'iscrizione delle Allieve ammesse nel catalogo;

b) Che sia a ciascuna di esse consegnata la carta d'ammessione;

c) Alla redazione del processo verbale dell'esame teorico;

d) Alla compilazione dell'attestato dell'esame relativo;

e) Alla redazione del processo verbale dell'esame di pratica;

f) All'atto di giuramento;

g) Alla consegna del diploma;

h) Al rilascio di un attestato di finale votazione per quelle che si fossero maggiormente distinte;

i) Alla consegna delle istruzioni a stampa per le Levatrici esercenti;

l) Alla compilazione del registro delle Levatrici approvate, e che hanno prestato giuramento;

m) Al completamento del catalogo e della matricola a tenore dei risultati dell'esame.

CAPITOLO III. — *Ammessione ed istruzione dei giovani praticanti.*

Art. 9. L'ammessione dei giovani Dottori in medicina e chirurgia alla pratica di ostetricia nella R. Scuola è devoluta al Professore Direttore, salvo l'avvertenza relativa al Direttore del pio luogo degli esposti indicato all'art. 1 del Regolamento organico.

Art. 10. L'ammessione è fatta dietro domanda regolare in iscritto dell'individuo, e presentazione al Professore Direttore del diploma di libero esercizio della medicina e della chirurgia.

Art. 11. All'atto della concessa ammessione viene rilasciato a ciascuno un permesso a stampa firmato dal Professore Direttore con una copia dei doveri relativi ai giovani praticanti, e ciò in relazione al capitolo IX di questo stesso Regolamento interno.

Art. 12. L'istruzione è data dal Professore Direttore o da uno degli Assistenti, a norma dell'art. 16 del Regolamento organico.

CAPITOLO IV. — *Metodo e materie d'insegnamento — Orario della R. Scuola.*

Art. 13. Il metodo e le materie d'insegnamento per le Allieve Levatrici e per la parte teorica sono indicati dal libro di testo adottato dal Professore Direttore, e come sono esposti nel *Manuale di ostetricia minore* del Professore Lovati. Per la parte pratica consistono in esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti, in esercitazioni sulla macchina o sul cadavere, e nello insegnamento orale e pratico delle cure e dei soccorsi da prestarsi alle partorienti, alle puerpere ed ai neonati.

Art. 14. I giovani praticanti, attendono agli esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti, vengono inoltre esercitati nelle varie manualità ostetriche, ed alla applicazione degli strumenti sulla macchina e sul cadavere; il Professore Direttore tiene loro un corso di lezioni orali teorico-pratiche relative alla ostetricia, giovandosi all'uopo, per la istruzione, anche del Gabinetto ostetrico, ed un breve corso delle malattie dei bambini appena nati. Seguono inoltre le visite quotidiane delle gravide e delle puerpere, ed assistono ai parti ed alle operazioni che avvengono nell'ospizio.

Art. 15. L'orario per la R. Scuola è regolato, per l'intervento alle visite giornaliere, da quello proprio dell'ospizio, o delle partorienti stabilito in concorso della Direzione del pio luogo degli esposti; le lezioni alle Allieve Levatrici durano un'ora al giorno, e si danno cinque volte la settimana.

CAPITOLO V. — *Lavori d'ordine di statistica e di rendiconto.*

Art. 16. Il Professore Direttore ha cura della protocollazione e dell'ordine degli atti della R. Scuola e della loro conservazione nell'archivio.

Art. 17. Stende un rapporto annuale sull'andamento della Scuola, il quale copia dei cataloghi, ed un prospetto statistico del numero delle accettazioni e dei parti avvenuti nell'ospizio annesso alla Scuola da lui diretta, verranno trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 18. Presenta annualmente al Ministero della Pubblica Istruzione un conto preventivo dei bisogni della Scuola, ed i conti regolari consuntivi degli assegni accordatigli sulla dotazione concessa alla medesima di L. 1200.

Art. 19. Ha cura che tutto ciò che fosse acquistato per uso della Scuola, di ragione del R. Erario, sia convenientemente conservato, e fa apporre le relative annotazioni all'esistente inventario.

CAPITOLO VI. — *Doveri del Professore Direttore come medico ostetricante dell'ospizio delle partorienti.*

Art. 20. I doveri del Professore Direttore della R. Scuola, come medico ostetricante primario dell'ospizio delle partorienti sono determinati dal Regolamento organico della pia Casa degli esposti e delle partorienti.

Art. 21. È dovere del Professore Direttore di sorvegliare la condotta morale di tutto il personale addetto all'ospizio, ed il modo col quale è prestato da ciascuno il servizio a norma dei capitoli di questo stesso Regolamento interno riguardanti i doveri degli individui componenti il personale medesimo; riferendo in proposito nel rapporto annuo al Ministero della Pubblica Istruzione per la parte che lo può riguardare, ed alla Direzione del luogo pio degli esposti per tutto ciò che è di spettanza della medesima.

CAPITOLO VII. — *Doveri degli Assistenti.*

§ 1. — *Doveri del 1° Assistente.*

Art. 22. Il 1° Assistente alla R. Scuola dura in carica due anni, ed ha diritto al soldo ed all'alloggio portato dagli articoli 12 e 13 del Regolamento organico.

Art. 23. Il 1° Assistente è subordinato al Professore Direttore della Regia Scuola, e deve assistere, in compagnia del medesimo, del 2° Assistente, della Levatrice Maggiore, e Levatrice 1ª Assistente, alla quotidiana istruzione ed alle visite delle gravide partorienti, puerpere e dei bambini, e rimanere ai fianchi del Professore onde potergli fornire i ragguagli e le relazioni necessarie ed importanti, intenderne esattamente gli ordini per sorvegliarne l'esecuzione.

Art. 24. Egli presta aiuto al Professore Direttore in tutte le operazioni, e le eseguisce sotto la di lui direzione, per viemmeglio istruirsi.

Art. 25. In assenza del Professore Direttore egli deve eseguir subito tutte quelle operazioni che nelle gravide e partorienti rese necessarie improvvisamente non ammettono indugio. In siffatti casi dovrà aver seco il 2° Assistente per per averne l'aiuto e sarà assistito dalla Levatrice Maggiore, onde con essi concertare quanto facesse d'uopo a provvedere al bisogno. Farà di ciò in seguito esatto rapporto al Professore, e nei casi gravi lo renderà tosto avvertito.

Art. 26. In caso di malattia, di legittimo impedimento, o di permesso di vacanza del Professore Direttore, dovrà il 1° Assistente assumere per intiero la direzione dell'andamento dell'ospizio e della Scuola, supplendo in tutto alle attribuzioni del mancante Professore.

Art. 27. È affidata al 1° Assistente l'ispezione delle gravide, partorienti, puerpere, dei bambini e delle persone impiegate nello stabilimento.

È responsabile dei disordini e delle negligenze che venisse scoprendo, se non vi provvedesse, e se non riferisse l'occorso al Professore Direttore.

Art. 28. È dovere del 1° Assistente di correggere con buona maniera le Allieve se durante l'assenza del Professore Direttore trascorressero nelle sale delle partorienti a contegno sconveniente; che se la correzione non giovasse, se ne renderà informato il Professore.

Art. 29. È dovere del 1° Assistente d'invigilare che le Levatrici e le Serventi facciano il loro dovere puntualmente, e che le Allieve in corso di pratica istruzione abbiano cura attenta delle puerpere e dei bambini.

Art. 30. Il 1° Assistente ha altresì obbligo speciale di tener d'occhio al buon ordine ed alla quiete interna delle sale delle partorienti e delle puerpere, ed alla disciplina delle Allieve che vi sono ammesse. E però comparirà di sovente tanto di giorno quanto di notte nello stabilimento ed in ore non fisse per vedere se tutti vi facciano il loro dovere, e provvedere, qualora facesse d'uopo, alle urgenze. Di tutto quanto avrà rilevato d'importante, e dei disordini che per avventura incontrasse, dovrà farne rapporto al mattino seguente al Professore.

Art. 31. Il 1° Assistente ha la sorveglianza in concorso della Levatrice Maggiore, del modo col quale sono assistiti i parti regolari, e sul contegno ed istruzione delle Allieve assegnate alle diverse partorienti.

Art. 32. Il 1° Assistente coadiuva il Professore Direttore nell'insegnamento teorico pratico delle Allieve Levatrici e dei giovani Dottori praticanti.

Art. 33. Eseguisce gli incarichi affidatigli dal Professore Direttore per rapporto all'istruzione clinica, e presiede, dirigendoli, gli esercizi di esplorazione delle gravide e delle partorienti, tanto per le Allieve che pei Dottori praticanti, come le esercitazioni sulla macchina o sul cadavere.

Art. 34. Dirige gli esercizi anatomici dei giovani praticanti, eseguisce in concorso del 2° Assistente le autopsie cadaveriche e le preparazioni che fossero necessarie per l'istruzione.

Art. 35. Fa una ripetizione quotidiana alle Allieve delle lezioni del Professore Direttore,

procurando di stare possibilmente in giornata colle medesime.

Art. 36. D'accordo col 2° Assistente provvede alle preparazioni patologiche che occorressero per l'aumento del Gabinetto, ed alla conservazione dei pezzi esistenti nel medesimo.

Art. 37. Tiene in ordine il registro centrale dell'ospizio, il diario dei parti che fa redigere alle Allieve che li assistono sorvegliate e dirette dalla Levatrice Maggiore, e del 2° Assistente, scrivendo le storie dettagliate dei casi più importanti e rimarchevoli, e di tutto quanto, secondo il Professore, potesse giovare alla pratica istruzione, ed alla Storia della ostetricia.

Art. 38. Nel caso che il 1° Assistente voglia o debba assentarsi dallo stabilimento, avverte il 2° Assistente e la Levatrice Maggiore, e dispone in modo che in caso di bisogno possa esserne avvertito al più presto.

Art. 39. Se l'assenza deve durare qualche tempo avverte di ciò il Professore Direttore, per ottenerne l'autorizzazione, e se l'assenza avesse a durare più di 15 giorni ne farà regolare domanda al medesimo, che verrà dal Professore Direttore col relativo parere inviata al Ministero della Pubblica Istruzione cui spetta di rilasciarne il permesso.

Art. 40. Se l'assenza del primo assistente si prolungasse di molto, e pel servizio dello stabilimento occorresse l'assunzione di altro individuo, il 1° Assistente ha l'obbligo del compenso a chi l'avrà supplito.

§ 2. — *Doveri del 2° Assistente.*

Art. 41. Il 2° Assistente alla R. Scuola d'ostetricia in Milano è nominato dietro concorso fatto secondo le norme universitarie.

Art. 42. Dura in posto due anni, dopo i quali passa al posto di 1° Assistente per un secondo biennio. Ha lo stipendio ed il diritto di alloggio nell'ospizio come è stabilito agli art. 12 e 13 del Regolamento organico.

Art. 43. Il 2° Assistente è subordinato al Professore Direttore ed in assenza di lui al 1° Assistente.

Art. 44. Assiste in compagnia del Professore Direttore, del 1° Assistente e della Levatrice Maggiore, alla quotidiana istruzione ed alle visite al letto delle partorienti e puerpere; resta ai fianchi del Professore per ricevere le ordinazioni, scrivere sulla lista le prescrizioni medicamentose, ed eseguire le operazioni di chirurgia, che fossero prescritte.

Art. 45. Presta aiuto al Professore Direttore ed al 1° Assistente in tutte le operazioni di parto che possano avvenire, e le eseguisce egli stesso sotto la direzione dei medesimi onde meglio provvedere alla propria pratica istruzione.

Art. 46. In assenza del Professore Direttore e del 1° Assistente col concorso della Levatrice Maggiore, e Levatrice 1° Assistente, dovrà eseguire subito tutte quelle operazioni che nelle gravide e puerpere non ammettono indugio. Provveduto al pericolo urgente farà avvertito tosto il 1° Assistente ragguagliandolo esattamente di quanto sarà occorso, e farà chiamare immediatamente nei casi più gravi in pari tempo anche il Professore.

Art. 47. In caso di malattia, di legittimo impedimento o di vacanza del 1° Assistente, dovrà il secondo assumere e disimpegnare le incombenze di quello sia per rapporto al servizio dell'ospizio, come riguardo all'istruzione.

Art. 48. Aiuta il 1° Assistente nell'ispezione delle gravide, puerpere, dei bambini e delle persone addette allo stabilimento. Deve avvertire immediatamente il 1° Assistente di tutto ciò che verificasse di irregolare nell'andamento del servizio, restando anch'egli responsabile se non provvedesse e non riferisse l'occorso al 1° Assistente ed al Professore Direttore.

Art. 49. Sorveglierà anch'egli la condotta delle Allieve Levatrici, correggendole nei debiti modi quando il loro contegno nei rapporti colle ricoverate, o col personale addetto all'ospizio, non rimanesse nei giusti limiti, e qualora l'ammonizione non bastasse, dovrà informarne il Professore Direttore.

Art. 50. È dovere del 2° Assistente di sorvegliare perchè le Levatrici e le Inservienti facciano il loro dovere puntualmente e perchè le Allieve praticanti abbiano esatta cura delle puerpere e dei bambini.

Art. 51. Il 2° Assistente invigila anch'egli al buon ordine, ed alla quiete interna delle sale delle gravide, puerpere ed alla disciplina delle Allieve convittrici. Epperò dovrà anch'esso comparire sovente nelle sale tanto di giorno che di notte, ad ore non determinate, per ispezionare se tutto procede in ordine, e provvedere quando siavi bisogno alle urgenze.

Di tutto ciò poi che avrà rilevato ne farà rapporto al Professore Direttore o al 1° Assistente.

Art. 52. Il 2° Assistente in concorso del 1°, ed in assenza di quest'ultimo, sempre con quello della Levatrice Maggiore, o Levatrice 1° Assistente, attende all'andamento dei parti naturali ed all'istruzione pratica delle allieve designate per l'assistenza delle diverse partorienti.

Art. 53. Il 2° Assistente eseguisce gli incarichi avuti dal Professore Direttore e dal 1° Assistente. Coadiuva quest'ultimo negli esercizi pratici di esplorazione delle gravide e partorienti in quelle fatte sulla macchina e sul cadavere, per l'istruzione teorico-pratica delle Allieve Levatrici e dei giovani praticanti.

Art. 54. Consiglia e guida i giovani praticanti negli esercizi anatomici ed aiuta il 1° Assistente nell'esecuzione delle autopsie, e nelle preparazioni che potessero occorrere per la Scuola e pel Gabinetto patologico.

Art. 55. Fa un corso di ripetizione alle Allieve Levatrici durante l'anno scolastico del corso teorico-pratico dato dal Professore Direttore.

Art. 56. Custodisce i rimedi caustici (pietra infernale, potassa, acidi minerali concentrati, ecc.) che vengono portati dalla farmacia dell'ospedale ad uso dell'ospizio delle partorienti, li adopera secondo le regole dell'arte, ed ha cura affinchè quella parte dei medesimi che sopravanzasse sia messa sotto chiave o distrutta a prevenzione d'inconvenienti.

Art. 57. Sorveglia e dirige le Allieve praticanti nella compilazione delle storie dei parti e dei puerperii da esse assistiti.

Art. 58. Redige tutte le annotazioni al registro delle ricoverate alle module di movimento interno dell'ospizio, di nascite, di passaggio dei bambini al pio luogo degli esposti ecc., le sottopone alla firma del Professore Direttore e sottoscrive le module di notificazione delle morti da trasmettere all'Autorità Municipale.

Art. 59. Tiene annotazioni delle sezioni cadaveriche delle morte nell'ospizio a complemento delle storie che le riguardano.

Art. 60. Avrà custodia della biblioteca, quando sarà attivata; del Gabinetto anatomo-patologico, annesso alla R. Scuola ed all'ospizio, dell'armamentario attuale di proprietà del luogo pio degli esposti e delle partorienti, non meno che degli altri strumenti o macchine che fossero acquistati a spese del R. Erario; terrà ben custoditi e puliti gli strumenti tutti di ostetricia ed anatomici in uso nello stabilimento, ed è responsabile d'ogni negligenza in proposito.

Art. 61. Della Biblioteca, dell'Armamentario, e del Gabinetto si farà regolare inventario di due in due anni, in presenza del 1° Assistente che scade e del 2° che sarà di nuovo nominato, non che d'una persona incaricata della pia Casa degli esposti e delle partorienti.

Art. 62. Nel caso che il 2° Assistente debba assentarsi dall'ospizio per qualche tempo, ne renderà avvertito il Professore Direttore, ed immancabilmente il 1° Assistente; e ne riceverà l'autorizzazione. Avverte in pari tempo la Levatrice Maggiore. Se l'assenza fosse maggiore di 15 giorni, deve farne regolare domanda al Professore, che la trasmetterà col relativo parere al Ministero della Pubblica Istruzione, cui spetta di concedere il permesso.

Art. 63. Se l'assenza del 2° Assistente si prolungasse soverchiamente, e che per il servizio dello stabilimento occorresse di assumere altro individuo, il compenso da retribuire a chi l'avrà supplito è a di lui carico.

CAPITOLO VIII. — *Doveri delle Levatrici.*

Art. 64. La Levatrice Maggiore e le Levatrici 1° e 2° Assistente dell'ospizio delle partorienti cui è annessa la R. Scuola d'ostetricia in Milano sono nominate dietro concorso dal Consiglio degli Istituti ospitalieri, e dietro proposta del Professore Direttore.

Art. 65. L'esame di concorso verrà dato dalla Commissione esaminatrice delle Allieve composta dal Professore Direttore della R. Scuola, da un Chirurgo primario dell'ospedale maggiore nominato dal Consiglio degli Istituti ospitalieri, e dal terzo Esaminatore nominato annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dietro le norme di pratica.

Art. 66. La Levatrice Maggiore e le Levatrici 1° e 2° Assistente ricevono il soldo e gli emolumenti a tenore degli articoli 12 e 13 del Regolamento organico per la R. Scuola, e prestano giuramento presso il Consiglio degli Istituti ospitalieri.

§ 1. — *Doveri della Levatrice Maggiore in rapporto alla R. Scuola.*

Art. 67. La Levatrice Maggiore dipende pel servizio dello stabilimento, e per l'istruzione delle Allieve dal Professore Direttore, ed in di lui assenza dal 1° Assistente ed in mancanza di quest'ultimo dal 2° Assistente.

Art. 68. Assiste in compagnia dei Dottori Assistenti e della Levatrice 1° Assistente alle visite quotidiane del Professore Direttore fatte al letto delle partorienti, puerpere, e dei bambini, non che alla quotidiana istruzione; rimane ai fianchi del medesimo per fornirgli i ragguagli e le informazioni necessarie od importanti, ne riceve direttamente gli ordini per eseguirli personalmente o farli eseguire alle Levatrici, alle Allieve ed ai Serventi.

Art. 69. La Levatrice Maggiore dovrà cooperare a mantenere nello stabilimento il buon ordine e la quiete, sorvegliando attentamente le gravide, le puerpere, ed i bambini, essa sorveglia pure le Allieve, le Serventi, la Portinaia acciocchè disimpegnino esattamente i loro rispettivi doveri: in caso non bastassero le ammonizioni fatte nei debiti modi, e trattandosi di cose notevoli, ne informerà prontamente il Professore Direttore od uno degli Assistenti.

Art. 70. La Levatrice Maggiore dirigerà le Allieve con modi propri nell'esame e nella esplorazione delle gravide e delle partorienti, avendo di mira la loro speciale istruzione, e conformandosi alle norme indicate dal Professore Direttore o dagli Assistenti.

Art. 71. La Levatrice Maggiore avrà particolarmente di mira nelle esercitazioni pratiche al letto delle partorienti e puerpere, di mostrare e d'insegnare alle Allieve gli aiuti da darsi alle medesime, la cura delle novelle madri nello stato di puerperio e di allattamento, il modo di lavare, mettere a bagno, vestire, tenere, coricare e nutrire i bambini, non che la maniera e le regole per l'applicazione dei clisterii, fomenti, iniezioni, mignatte, cataplasmi, ed il modo e le cautele per siringare.

Art. 72. Anche la Levatrice Maggiore farà durante l'anno scolastico un corso di ripetizioni teorico-pratiche delle lezioni del Professore Direttore alle Allieve, e non le lascierà senza guida e sorveglianza nelle ore di ricreazione o di passeggio loro accordate.

Art. 73. La Levatrice Maggiore prima delle visite quotidiane del Professore Direttore in compagnia delle Allieve in corso di pratica istruzione visiterà le gravide ammalate e le puerpere, facendo alle stesse eseguire praticamente sotto la propria direzione e sorveglianza il cambio della biancheria, ed un esame attento delle ammalate e delle puerpere sane e dei bambini, non che tutto quanto di cura o di aiuto potesse loro tornar necessario.

Art. 74. Quando non fosse contenta di qualche Allieva per il modo di contenersi in tale pratica esercitazione, sarà obbligo della Levatrice Maggiore di ricorrere al Professore Direttore od al 1° Assistente.

Art. 75. La Levatrice Maggiore accompagnerà le Allieve alla domenica al divino ufficio ed alla istruzione religiosa nelle ore stabilite dall'orario.

Art. 76. La Levatrice Maggiore ha la prima generale direzione dei parti naturali, che verranno dalla medesima assegnati per turno regolare alle Allieve praticanti; dovrà continuamente assisterle e dirigerle nell'atto del parto, facendone loro conoscere il regolare andamento e le anomalie; sorveglierà la nascita dei bambini e le prime cure delle quali abbisognano, e farà in modo chè la puerpera prima di entrare nelle sale delle puerpere sane ed il bambino allattato o no dalla madre, ed in quest'ultimo caso prima che passi al luogo pio degli esposti, siano convenientemente assistiti per rapporto alla pulizia ed al vestiario.

Art. 77. Essa, all'avvicinarsi di un parto, anche naturale, dovrà sempre renderne avvertito il 1° od il 2° Assistente, e tanto più presto se temesse di qualche difficoltà od irregolarità, nel quale ultimo caso se si rendesse necessario il soccorso dell'arte, in mancanza del Professore Direttore e degli Assistenti, essa sarà tenuta a prestarlo a norma delle circostanze e semprechè non sia superiore alle attribuzioni della Levatrice.

Art. 78. Nei casi di operazione di parto da eseguirsi nello stabilimento dal Professore Direttore o dagli Assistenti, la Levatrice Maggiore disporrà perchè sia preparato tutto ciò che può occorrere nello stesso parto, e presterà anche l'opera propria secondo le circostanze e gli ordini che riceverà dai medesimi.

Art. 79. La Levatrice Maggiore non potrà assentarsi dallo stabilimento se fosse anche per un'ora sola, senza darne avviso ad uno degli Assistenti dopo di averne ottenuto il permesso dal Professore Direttore, onde sia convenientemente provveduto alla di lei assenza temporaria.

Art. 80. Nel caso che l'assenza della Levatrice Maggiore si prolungasse per qualche giorno, od in caso di malattia di qualche durata, il Professore Direttore ne darà avviso alla pia Casa degli esposti, indicando in qual modo sarà provveduto al servizio dello stabilimento.

In rapporto diretto coll'ospizio partorienti.

Art. 81. I doveri della Levatrice Maggiore per rapporto diretto con l'ospizio sono determinati dal Regolamento organico del pio luogo degli esposti ed ospizio delle partorienti.

§ 2° — *Doveri delle Levatrici 1° e 2° Assistente in rapporto alla R. Scuola.*

Art. 82. Le Levatrici 1° e 2° Assistente dipendono per il servizio dello stabilimento direttamente dal Professore Direttore e dagli Assistenti, e ricevono gli ordini dalla Levatrice Maggiore.

Art. 83. La Levatrice 1° Assistente supplirà alla Levatrice Maggiore nel disimpegno delle incumbenze che a quest'ultima spettano nei casi di malattia, di assenza o di qualunque altro legittimo impedimento.

Lo stesso fa la Levatrice 2° Assistente rispetto alla 1°.

Art. 84. La Levatrice 1° Assistente alternerà colla Levatrice Maggiore l'assistenza e la sorveglianza dei parti naturali, e la direzione e l'istruzione delle Allieve praticanti destinate per turno a prestar soccorso ed aiuto alle partorienti, puerpere ed ai bambini. La Levatrice 2° Assistente supplirà alla 1° nei casi di impedimento di quest'ultima, disimpegnandone le attribuzioni.

Art. 85. Quanto alle altre attribuzioni delle Levatrici, sono le medesime che quelle della Levatrice Maggiore, specialmente per la 1° Assistente, per cui esse hanno gli stessi obblighi e la loro parte di responsabilità nella pulizia, buon ordine, economia, sorveglianza di gravide, puerpere, bambini, Allieve ed Inservienti, e circa alla Levatrice 1° Assistente anche nella Istruzione pratica delle Alunne.

Doveri relativi all'Ospizio.

Art. 86. I doveri speciali per ciascuna di esse in rapporto allo stabilimento sono indicati nel Regolamento organico del luogo pio degli esposti ed ospizio delle partorienti.

CAPITOLO IX. — *Doveri dei giovani Medici e Chirurghi ammessi alla pratica di ostetricia nella R. Scuola.*

Art. 87. L'ammessione dei Dottori in medicina e chirurgia alla R. Scuola di ostetricia in Milano, giusta il disposto all'art. 1 del Regolamento organico, è fatta dietro presentazione della loro regolare domanda in iscritto, e del diploma di libero esercizio nella medicina e chirurgia alla Direzione della Scuola.

Art. 88. Ai giovani ammessi alla pratica viene rilasciata una carta di permesso d'intervenzione alle visite quotidiane ed all'assistenza dei parti colle relative istruzioni a stampa che li riguardano, e dovranno presentarsi personalmente alla Direzione del pio luogo degli esposti per esservi conosciuti.

Art. 89. Spetta al Professore Direttore dirigere i giovani nella anzidetta pratica in modo che possa tornar loro il meglio possibile vantaggiosa; ed essi poi devono assiduamente intervenire alle visite giornaliere, ed essere presenti alle operazioni.

Art. 90. L'intervento è permesso per uno e fino a due anni. Nei primi sei mesi deve essere continuo; in seguito gli ammessi potranno anche presentarsi allo stabilimento soltanto sopra chiamata, onde assistere ai parti difficili ed alla successiva cura delle puerpere.

Art. 91. Ai giovani ammessi alla pratica non è permesso entrare soli nello stabilimento, ma saranno sempre accompagnati dal Professore Direttore, o da uno degli Assistenti, e finite le visite e le operazioni, essi non potranno rimanere soli nelle sale, ma dovranno uscirne col Professore e cogli Assistenti.

Art. 92. È loro vietato l'accesso alle stanze delle ricoverate paganti; nelle sale e nelle stanze delle povere non potranno allontanarsi dal Professore Direttore o dagli Assistenti, sia che li seguano nelle visite, sia che li assistano nelle operazioni.

Art. 93. I giovani Dottori praticanti devono tenere una condotta sotto ogni rapporto lodevole; colle gravide, puerpere, ed Allieve un contegno riserbatissimo; coi preposti allo stabilimento, rispettoso.

Si riterrà decaduto dal beneficio dell'ammessione chi commettesse mancanze contro il buon ordine, la disciplina, la moralità.

Si riterrà pure decaduto chi nei primi sei mesi mancasse replicatamente d'intervenire alla istruzione ed alle visite quotidiane, od invitato non intervenisse per tre volte di seguito alle operazioni ostetriche senza giustificare sì in un caso che nell'altro un legittimo titolo d'assenza.

Art. 94. I giovani praticanti ricevono la loro istruzione da lezioni orali teorico-pratiche, fatte dal Professore Direttore, da esercizi di esplorazione sulle gravide e partorienti diretti dal 1° e 2° Assistente, non che da esercitazioni sulla macchina o sul cadavere egualmente fatte sotto la direzione del Professore Direttore o degli Assistenti.

Art. 95. Potranno anche esercitarsi in lavori anatomo-ostetrici sul cadavere, sempre però sotto la direzione e la sorveglianza di uno degli Assistenti, quando ve ne sia l'opportunità.

Art. 96. I giovani praticanti sono tenuti al segreto di quanto ha relazione colle ricoverate nello stabilimento.

Art. 97. I Praticanti a tempo debito potranno ritirare dalla Direzione della R. Scuola di ostetricia l'attestato del loro intervento, in cui verranno indicati la durata della loro frequentazione, l'assiduità, la diligenza ed il profitto.

CAPITOLO X. — *Doveri delle Allieve Levatrici della R. Scuola d'ostetricia.*

Art. 98. Le Allieve Levatrici della R. Scuola di ostetricia in Milano sono *interne* e dimoranti nello stabilimento a pensione da pagarsi al pio luogo degli esposti; ed *esterne*, le quali, durante il corso teorico, potranno dimorare alle proprie case, ed intervenire all'ospizio alle ore delle visite della scuola.

Art. 99. Le Allieve in corso di pratica istruzione dimorano tutte nello stabilimento, e devono per turno, e come verrà loro assegnato, esplorare le gravide e le partorienti, alternativamente dirette da una delle Levatrici addette alla R. Scuola, e per ventiquattr'ore fare la guardia nelle sale e stanze delle puerpere, come verrà loro ordinato dal Professore Direttore.

Art. 100. Ogni donna in travaglio di parto viene assistita, sotto la direzione della Levatrice cui spetta, da due allieve, una delle quali ha la parte principale nell'assistenza, nota sulla cedola tutto quanto deve costituire la storia del parto, tanto rapporto alla madre che al bambino, e l'altra serve di aiutante.

Art. 101. L'Allieva che assiste la partoriente continua a tener conto della puerpera, finchè rimane nell'ospizio, indicandone sulla cedola, dietro le norme stabilite dal Professore Direttore, lo stato quotidiano tanto normale che anormale, e ciò sotto la direzione della Levatrice maggiore o Levatrice 1° assistente, per leggerlo al Professore Direttore, o a chi per esso, all'atto delle visite giornaliere.

Art. 102. L'Allieva che ha fatto da aiutante ha cura del neonato che pulisce, lava, veste e pone in culla, e ciò sotto la sorveglianza della Levatrice cui spetta simile incumbenza. Tanto l'allieva poi che ha assistito la partoriente, quanto l'altra che le prestò aiuto dispongono il letto del puerperio e vi trasportano la puerpera recente.

Art. 103. Due allieve per turno o dietro ordine della Levatrice Maggiore o Levatrice 1° Assistente sono quotidianamente di guardia per 24 ore, incominciando tosto terminata la visita del mattino, onde assistere come infermiere le ammalate, a prendere l'andamento dei puerperii anche regolari, esercitarsi nel governo dei bambini, e nelle regole dell'allattamento sì naturale che artificiale, chiamando la Levatrice Maggiore od una delle Levatrici Assistenti al sorgere di un caso qualunque.

Art. 104. Dalle cedole delle partorienti e puerpere compilate dietro le norme suindicate verranno poi desunte le due storie che ciascuna Allieva è in obbligo di presentare per l'esame di pratica o di approvazione.

Art. 105. Le Allieve Levatrici, durante la loro dimora nello stabilimento, potranno, dietro licenza del Professore Direttore o di uno degli Assistenti o della Levatrice Maggiore, sortire a passeggio o per qualche bisogno, e per uno spazio di tempo determinato.

Art. 106. Le Allieve potranno parlare con parenti o con persone bene vise, e trovarsi in apposito locale con loro, sempre però dietro permesso del Professore Direttore o di chi per esso.

Art. 107. Le Allieve tanto nell'interno dello stabilimento quanto allorchè sortono dal medesimo debbono vestire decentemente e sodamente, a seconda dei proprii mezzi.

Art. 108. In caso di malattia, le Allieve interne sono assistite e curate gratuitamente nello stabilimento; e potranno, se il male non è lieve, essere trasportate nell'infermeria per non riescire d'incomodo e di disturbo alle altre.

Art. 109. È fatto obbligo rigoroso a tutte le Allieve del segreto relativamente alle ricoverate, ed a quanto succede delle medesime nei casi di malattia. Quando si verificasse il caso che da un'Allieva fosse violato, saranno prese rigorose determinazioni a di lei riguardo, compresa l'espulsione dalla Scuola.

Art. 110. È fatto stretto dovere a tutte le Allieve di non ricevere incumbenze dalle ricoverate da disimpegnare fuori dello stabilimento, portar fuori od introdurre oggetti, commestibili, bevande, lettere o scritti, nè riceverne dall'esterno per essere portati ad una ricoverata. Ogni mancanza in proposito esporrebbe l'Allieva, che l'avesse commessa, a severi provvedimenti.

Art. 111. All'atto dell'ammessione a convitto nello stabilimento, l'Allieva riceve una carta di iscrizione, che, sottoscritta dal Professore, essa è tenuta a presentarla all'Economato del pio luogo, versando presso lo stesso la quota di un trimestre anticipato di pensione, in ragione di lire 45 al mese; ovvero, presentando la obbligazione del Comune che si è assunto l'incarico di sostenerne ed anticiparne la spesa di educazione.

Art. 112. Le Allieve ammesse al convitto hanno diritto all'alloggio mobiliato, al vitto, ed alla lavatura della biancheria. Gli utensili per il vitto sono a carico delle Allieve.

Art. 113. Il vitto per le Allieve convittrici è regolato a norma di apposita tabella dietetica. Nel caso che il vitto non riescisse di qualità conveniente, o non fosse somministrato nella quantità stabilita, le Allieve faranno le loro osservazioni alla Levatrice Maggiore, od agli Assistenti, o le presenteranno anche al Professore Direttore.

Art. 114. Nel caso che un'Allieva a convitto sortisse temporariamente dall'ospizio, fatta la relativa annotazione sulla carta d'iscrizione, e sottoscritta dal Professore Direttore, rimane esonerata, dietro presentazione della stessa carta all'Economato del pio luogo, dalla spesa per il tempo di assenza dal convitto.

Quando poi sortisse per non più ritornare, le viene restituito il di più del denaro depositato, in confronto dell'importo della dozzina pei giorni di dimora.

Dato a Firenze 1° settembre 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 27 del R. Decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 17 agosto 1865;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico. — È approvato l'atto 11 luglio 1865, rogato Lorenzo Della Vedova, di Milano, col quale le Finanze dello Stato hanno venduto al sig. Giovanni Battista Lampugnani una striscia di terreno abbandonato lungo lo stradone della R. Villa di Monza per lo prezzo di lire ventidue e centesimi novantacinque.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Firenze addì 7 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.
QUINTINO SELLA.

S. M., sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con Decreti in data 18 e 23 settembre, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

A Gran Cordone:

Bertone di Sambuy marchese Emanuele.

Ad uffiziali:

Arezzo Despuches barone di Donna Fugata cav. Corrado;

Borella ingegnere Candido.

A cavalieri:

Todros Davide, membro della Camera di Commercio ed Arti di Torino;

Lanza Camillo, idem;

Chiesa Felice, idem.

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, con Decreto 23 settembre:

A cavaliere:

Suppo Antonio, capitano addetto alla scuola normale di fanteria in riposo.

Di *motu proprio* con Decreto 7 settembre:

A cavaliere:

Nobili Domenico.

Sua Maestà, sulla proposta del Ministro per l'Interno, con Decreto del 7 settembre 1865, ha nominato il commendatore Matteo Raeli, regio procuratore generale a Trani, alla carica di consigliere di Stato, e con Decreto della stessa data ha incaricato il medesimo di esercitare le funzioni di segretario generale presso il Ministero Interni.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:

Con R. Decreto in data 24 agosto 1865:

Cassola Gabriele, luogotenente nel Corpo di Stato Maggiore, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimessione.

Con R. Decreto 1° settembre 1865:

Papa Giovanni, sotto commissario di 1° classe del Genio Militare, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Villa Giovanni Battista, luogotenente nell'Arma del Genio, id. id.;

Paracca Giovanni, luogotenente nel Corpo dei Carabinieri Reali, trasferto nell'Arma del Genio.

Con R. Decreto 7 settembre 1865:

Stura Roberto, sott'uffiziale nell'Arma del Genio, promosso al grado di sottotenente nell'Arma stessa;

Petrignani Vincenzo, id., id.;

Chiesa Giovanni, id., id.;

Zanetto Pietro, id., id.;

Bottero Giuseppe, sottotenente, allievo nella R. Militare Accademia, ammesso nel quadro effettivo dell'Arma del Genio;

Giuliano Ippolito, id. id.;

Garelli Vincenzo, id., id.;

Ninchi Arnoldo, id. id.;

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, con R. Decreto del 26 settembre 1865, ha collocato a disposizione del Ministero di Guerra il maggior generale De la Forest cav. Alberto Carlo, ora comandante generale delle Scuole Militare e Normale di Cavalleria, nominandolo in pari tempo membro annuale del Comitato di Cavalleria.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, con Decreto del 3 settembre 1865, ha fatto le seguenti disposizioni nel Corpo delle Capitanerie di porto:

Gavarroni Antonio, luogotenente di vascello di 1° classe nel soppresso Stato Maggiore dei porti in disponibilità per iscioglimento di Corpo, nominato ufficiale di porto di 1° classe;

Ibba Giovanni, applicato di porto, nominato ufficiale di porto di 3° classe;

Gallina Salvatore, applicato di marina di 2° classe in disponibilità per soppressione di posto, nominato applicato di porto;

Adami Luigi, id. id., id. id.;

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, nell'udienza del 18 settembre 1865, ha fatto la seguente disposizione:

Matarese Francesco, medico di corvetta di 1° classe nel Corpo Sanitario militare marittimo, collocato a riposo per infermità provenienti dal servizio, ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, ed in conseguenza di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con R. Decreto del 23 settembre 1865 ha dispensato dall'impiego l'applicato di porto signor Bernardini Francesco, e lo ha ammesso a far valere i titoli che possono competergli pel conseguimento di una pensione di riposo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Consiglio di vigilanza del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano.

AVVISO DI CONCORSO.

È vacante nel R. Collegio delle Fanciulle un posto di Istitutrice coll'annuo stipendio di L. 600, oltre il vitto e l'alloggio, e col diritto all'aumento del quinto sullo stipendio ad ogni decennio.

Per questo posto è aperto il concorso fino a tutto il giorno 20 ottobre p. f.

Le domande, in carta bollata, saranno dirette al Consiglio di Vigilanza del Collegio (presso l'ufficio del R. Provveditore agli studi in Milano).

Per l'ammissione al concorso si richiede:

1° L'atto di nascita;

2° L'attestato di un medico che la concorrente non abbia alcuna malattia od alcun difetto fisico che la renda inabile all'officio a cui aspira;

3° L'attestato della Giunta Municipale del Comune in cui essa ebbe domicilio per tre anni, che ne dichiari la distinta moralità;

4° La patente di maestra elementare inferiore;

5° Quegli altri titoli che possono giovare alla concorrente, fra cui la prova di conoscere e di parlare correttamente il francese.

Nell'istanza dovrà essere indicato con precisione l'attuale domicilio dell'aspirante.

Con apposito Avviso sarà indicato il giorno in cui le concorrenti dovranno presentarsi per essere ammesse ad un esame scritto ed orale sul grado di coltura conveniente all'officio posto a concorso, non che ad un esperimento di lavori femminili.

Milano, il 19 settembre 1865.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In seguito agli esami che ebbero luogo nell'agosto ultimo scorso di ammessione alla Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano e di concorso ai posti gratuiti di Alunno, vinsero un posto gratuito i signori:

Sbalordini Dominatore, De Capitani da Sesto Naborre.

Furono poi ammessi alla Scuola per intraprendervi il corso a loro spese i giovani qui sotto descritti, secondo la classificazione ottenuta negli esami, cioè:

Casali Enrico, Erba Geremia, Locatelli Giuseppe, Gatti Luigi, Tacconi Pompeo, Pedron Felice, Curti Paride.

Firenze, 29 settembre 1865.

Il Direttore-Capo della terza Divisione GARNERI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere alle cattedre d'insegnamento normale annesse al Museo Industriale Italiano in Torino, e descritte nel seguente quadro, s'invitano gli aspiranti a presentare le loro domande corredate degli opportuni documenti alla Prefettura della Provincia di Torino prima del 10 ottobre prossimo.

Il concorso avrà luogo per titoli ed il merito dei candidati sarà giudicato dal Consiglio superiore per le scuole.

Firenze, 10 settembre 1865.

Il Ministro: TORELLI.

Designazione degl'insegnamenti	Assegnamento
Economia rurale	L. 4,000
Economia commerciale, industriale e diritto	» 4,000
Fisica industriale	» 4,000
Lettere italiane, geografia e storia	» 4,000

PS. *Le Direzioni dei varii periodici italiani sono pregate di riprodurre il presente Avviso di concorso.*

MINISTERO DELLE FINANZE

(Direzione Generale delle Contribuzioni dirette)

Circolare alle Prefetture del Regno e alle Direzioni Tasse e Demanio.

Col giorno 9 del prossimo ottobre comincieranno a funzionare in Firenze la 1ª e 2ª Divisione della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio incaricate del servizio del Catasto e delle Tasse dirette.

Quindi tutte le corrispondenze risguardanti la materia catastale, l'applicazione e la riscossione dell'imposta fondiaria, della tassa sulla rendita dei fabbricati e di quella sulla ricchezza mobile, dovrà per tal giorno essere rivolta alla nuova sede del Governo. Fino a tutto il giorno 8 le due sumenzionate Divisioni continueranno a funzionare in Torino.

Torino, 27 settembre 1865.

Il Direttore Generale: SACCHI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il *Times* del 27 settembre trova che il signor Johnson, rispondendo ultimamente ai deputati dei nuovi Stati del Sud, si è espresso in un modo che mostra una grande saviezza politica, ed un giusto apprezzamento delle divergenze che hanno diviso le due frazioni della repubblica.

I principii da lui spiegati nel suo discorso alla rappresentanza del Sud a Washington sono in armonia coi suoi atti precedenti e colla sua politica d'oggidì.

Il presidente Johnson probabilmente comprende che la necessità e l'interesse impongono agli Stati del Sud il dovere di rimanere fedeli, e per questo egli rende a' loro cittadini la libertà ed i beni.

— Il *Daily News* del 27 sullo stesso oggetto, dice:

« La pubblica attenzione è grandemente preoccupata dalla dichiarazione del presidente e dei suoi ministri di una politica saggia, liberale e moderata, politica il cui carattere principale sembra voler essere il desiderio di mantenere delle amichevoli relazioni coi paesi stranieri, e la risoluzione d'impiegar tutta la forza e rivolgere tutta l'energia del paese alla nobile missione di riorganizzare il Sud.

« Se il governo americano persevera in questa politica è probabile che i capitali europei si riverseranno in massa sulle contrade dell'America per trovarvi impiego.

— Il clero cattolico romano attacca il *fenianismo* e lo condanna senza riserva.

Si sa che i fratelli *fenians* non sono favorevoli ai preti, ed una prova molto strana la si ebbe ultimamente nel modo con cui qualcuno dei detenuti han fatto conoscere la loro religione in prigione.

Due o tre di loro, che si sa essere cattolici romani, hanno scritto semplicemente a seguito dei loro nomi la indicazione « cristiani, » come si dice, cioè, cristiani non nuiti.

(*Daily Telegraph*)

« Gli elementi di un *self-governement* non esistono presso i Messicani. L'esperienza ha dimostrato in modo perentorio che la popolazione di quel paese, che il signor Cobden chiamava degradata e miserabile, deve essere o abbandonata alla sua propria distruzione, o rigenerata e governata da una potenza qualunque straniera. L'esperienza ci ha pur anco convinti che la prima di queste ipotesi è incompatibile coi giusti diritti delle nazioni incivilite.

« Nel mezzo della loro anarchia i Messicani non solo si sono ruinati ad oltranza, ma hanno pur anco esercitato contro gli stranieri vicini gli atti della più abbominevole violenza, che mai si sia potuto immaginare.

« Non vi è appena uno Stato in Europa al quale i briganti che si son succeduti al potere nella repubblica del Messico non abbiano dato giusto motivo di guerra. Tre di questi Stati si sono finalmente riuniti per distruggere questa piaga, quantunque uno solo abbia persistito nell'opera.

« Il governo ne aveva allora un altro sulle braccia, ma gli uomini di Stato americani di tutti i partiti erano perfettamente competenti in proposito, perchè essi stessi erano stati sforzati a prendere simili misure.

« Pochi anni prima una spedizione americana si era avanzata sullo stesso territorio e contro la stessa capitale; essa aveva punito in modo esemplare i colpevoli. In quell'occasione al suo ritirarsi essa lasciava dietro di sè un governo messicano; ma ora non si potrebbe più agire così.

« Se gli Americani venissero a cacciare i Francesi dal Messico, bisognerebbe che si mettessero al loro posto; se detronizzassero Massimiliano, essi sarebbero obbligati di mettere un altro al suo posto; od avrebbero a difendere e consolidare questa autorità qualunque essa fosse, trovandosi esposti a dover combattere ora contro l'uno, ora contro l'altro dei partiti, come Massimiliano ha combattuto Juarez.

« In altre parole, la riorganizzazione del Messico si unirebbe alla riorganizzazione del Sud nell'opra che è riservata al Governo di Washington; e così si aumenterebbero le immense difficoltà d'un'opera estremamente ardua.

« È meraviglia che un Governo saggio e prudente indietreggi di fronte ad un simile peso?

« Parrebbe tuttavolta naturale conseguenza di questa conclusione politica, che il Governo americano dovesse francamente riconoscere il Governo del Messico.

« Tra le sue opinioni non vi ha modo di esitare. Se Massimiliano non deve essere un inimico. val meglio d'averlo per amico.

« Gli Americani risentono pure un danno dalla sospensione delle loro relazioni commerciali naturali e libere cogli Stati vicini.

« Il Messico manca precisamente di quanto difettano gli Stati meridionali dell'Unione, cioè a dire del capitale, dell'attività del commercio, e dei generi di merci di tutte le specie.

« Le popolazioni del Nord trovano di già il loro conto nello spedire merci a coloni del Sud: ma là si trovano essi aggravati dalle esigenze di una riorganizzazione politica.

« Al Messico non si troverebbero queste difficoltà. Il governo messicano avrà l'incarico di tutta intera l'opera politica, e gli Americani avranno piena ed intiera libertà pel loro commercio.

« Un paese così ricco di risorse naturali, come il Messico, una volta pacificato e fatto tranquillo mercè un governo capace di proteggere la vita e le proprietà, darebbe al mondo i migliori clienti.

« L'Inghilterra trova tutto l'interesse nella rigenerazione del Messico, avvenga questa per l'opera non importa di qualsiasi potenza.

— Si legge nel *Times:*

« È molto probabile che il Governo di Washington abbia finalmente preso una risoluzione riguardo alla questione del Messico.

« Noi sappiamo che un solo membro del Governo si è pronunziato a favore dell'intervento raccomandando di appoggiare indirettamente Juarez ed i suoi partigiani. Gli altri hanno combattuto una simile politica, e particolarmente vi si oppose il signor Seward, il quale si è formalmente dichiarato contro ogni qualunque siasi ingerenza negli affari del Messico.

« Si dice che il presidente si è riservato a far conoscere la sua politica al tempo della riunione del Congresso, ma si crede che le sue idee in proposito concordino con quelle del signor Seward.

« Il successo ultimamente ottenuto dalle truppe imperiali faciliterebbe di molto queste pacifiche risoluzioni.

« L'ex-presidente Juarez venne colle sue truppe cacciato da una in altra provincia fino ai confini del Texas, dove faceva l'ultima sua tappa. A quest'ora egli ha probabilmente varcata la frontiera, e si è rifuggiato sul territorio degli Stati Uniti.

« La sua espulsione lascierebbe il Messico in pace, o quanto meno lo lascierebbe tranquillo per quanto lo permetteranno per qualche tempo le condizioni di un paese come quello, e l'azione energica di un Governo civile non incontrerà forse ostacoli alla rigenerazione del Messico.

« Non si potrebbe in nessun modo negare che la politica attribuita agli Stati Uniti non sia una politica saggia, e tale da far onore al concetto ed al carattere del Governo.

« Potrà costare al popolo americano il sagrifizio della politica di Monroe, ma gli tornerebbe più grave il volerla imporre.

« Gli imbarazzi inerenti ad un intervento nel Messico sono tanti e così complicati che nessun Governo responsabile desidererebbe d'impegnarvisi.

« Quanto più importa considerare, si è che in una guerra colla Francia, che l'intervento renderebbe imminente, tutto quanto si potesse guadagnare da una vittoria non varrebbe nulla, senza contare il pericolo al quale si andrebbe incontro.

« Gli Americani riusciti una volta a cacciare Massimiliano, avrebbero dovuto mettersi al suo posto.

— I giornali della Germania cominciano a dare la loro opinione sul proclama imperiale del 20 settembre:

La *Allgm. Zeit.* insiste specialmente sui motivi che determinarono l'imperatore Francesco Giuseppe. Il giornale d'Augusta dice che il governo austriaco riconosce quale scopo lo sviluppo di una vita libera costituzionale; il proclama è l'espressione di un sovrano che vuol vivere in pace coi suoi popoli.

La *Kreuz. Zeit.* chiama il proclama imperiale un fortunato avvenimento politico; dice che il ritorno all'assolutismo è escluso dal fatto che l'origine storica dell'impero austriaco si fonda sulla libera riunione di tutte le sue parti, come il diritto costituzionale della monarchia si basa sulla libera vita politica degli individui che lo compongono: il ritorno all'assolutismo sarebbe un disconoscere quei diritti che furono appunto riconosciuti nel proclama imperiale. Il conflitto costituzionale degli ultimi anni non fu che l'effetto delle contraddizioni delle leggi fondamentali, le quali erano tali da non poter sussistere contemporaneamente mentre l'una distruggeva l'altra.

La *Frankf. Post Zeit.* vede in quel proclama più che la vittoria del partito federale la vittoria dello stesso concetto politico sorta dal complesso delle circostanze.

GRECIA. — Alcuni individui avevano fatto circolare in Atene un indirizzo per dimandare al re la sospensione della costituzione e lo scioglimento delle Camere.

Informato di questo intrigo il re aveva fatto sapere che egli non accetterebbe l'indirizzo; che la costituzione non era opera sua, e che egli non aveva alcun diritto di modificarla; ma che bisognava accettarla coi suoi vantaggi e coi suoi difetti.

« Io vengo giù da un paese dove Alberto l'Orso ha radicato l'elemento tedesco, e da dove l'aquila lo ha portato sino alle coste settentrionali del mare. Io non posso vivere che di questo pensiero; ma lo Stato brandeburghese non avrebbe raggiunta la sua grandezza e la sua possanza quand'egli non fosse stato giusto e tollerante verso coloro che credevano e parlavano.

« Qui vi rammento nuovamente il mio proclama. La parola *giustizia*: ciò che il Tedesco deve al Danese, e ciò che il Danese deve dare al Tedesco.

« Le due nazionalità non hanno a sostenere altra lotta che quella dell'emulazione: quella che si mostrerà più colta e di sentimenti più elevati sarà più tollerante verso dell'altra.

« Fra loro non vi deve essere opposizione reale, dappoichè esse trovano nella loro unione la loro patria comune. In questo pensiero sta la conciliazione. »

— Si scrive da Ratzburg in data 26 settembre alla *Nord Deut. Zeitung:*

« Oggi a mezzogiorno nella chiesa di S. Pietro ebbe luogo la solenne prestazione di fedeltà ed omaggio degli Stati del Lauenburg al re Guglielmo di Prussia.

« Il re era salito su di un trono posto di faccia all'altare.

« Aveva alla sua diritta il principe reale, alla sinistra il conte di Bismark; su di una delle due ale dell'altare stavano i membri degli Stati del Lauenburg, sull'altra i generali ed alti dignitari della Prussia.

« Cessati i primi canti, il soprintendente Broemel pronunziò un discorso indirizzato direttamente al re, poi egli diede lettura della formula del giuramento, e tutti i membri degli Stati si avanzarono ad uno ad uno verso il trono, ripetendone le ultime parole.

« Dopo un altro canto il re rientrò a palazzo, ed assistette nella giornata ad un grande banchetto. Alla sera vi furono fuochi d'artifizio e festa da ballo. »

AUSTRIA. — Si scrive da Lemberg in data 23 settembre alla *Corr. Havas Bullier:*

« L'esperienza non parla in favore dell'attuale composizione della Dieta della Gallizia; speriamo però che i miglioramenti reclamati dal nostro Statuto provinciale e dalla nostra legge elettorale non troveranno più ostacolo presso le autorità competenti.

« Quanto noi crediamo di poter dimandare si è che si proceda immediatamente alle elezioni complementari per i seggi vacanti che ammontano a venti.

« Al pari di tutto il mondo noi pure siamo interessati a che un paese situato come il Messico e dotato di beni naturali così preziosi rientri nella sfera degli Stati civili.

« Questo non si può compiere senza un intervento; e l'intervento fu l'opra di una potenza la quale sola ne ebbe l'aggravio, mentre tutte ne raccoglieranno il frutto. »

— Si scrive da Dublino al *Times*:

« Venne arrestato un commesso sarto estremamente bellicoso; gli furono trovati addosso un *bowieknife* e due *revolvers*. Ma quanto vi ha di più formidabile si è che lo si rinvenne possessore di carte da visita fotografate nelle quali il terribile sarto si era fatto ritrattare in manica di camicia con una cintura alla vita in una positura aggressiva con un grande coltello in una mano ed una pistola nell'altra.

PRUSSIA. — La *Nord Zeit.* riporta il discorso che il generale Manteuffel, governatore generale del re di Prussia nello Schleswig, ha pronunziato in Flensburg all'occasione della prima presentazione dei pubblici funzionari di quel Ducato.

Ecco come egli si espresse riguardo alle voci di cessione di una parte dello Schleswig alla Danimarca.

« Una grande dimostrazione ebbe luogo ultimamente nello Schleswig settentrionale a favore della Danimarca, e si parlò di possibilità di ritornar Danesi, e di cessioni di territorio.

« Vi ho detto poco fa che io rispetto la fedeltà, ma dacchè il re di Danimarca in forza d'un trattato ha ceduto al mio re ed all'imperatore d'Austria lo Schleswig-Holstein, quel paese non ha più obbligo alcuno verso il re di Danimarca.

« Chi pensa ad una cessione territoriale commette una mancanza verso lo Schleswig-Holstein e sino ad un certo punto si fa reo del delitto di alto tradimento contro quel paese.

« I soldati del mio re hanno conquistato col loro sangue Duppel ed Alsen; colle loro braccia ora stan costruendo le fortezze che servono a conservare quel paese sino alla Koenigsau, ed io coprirò col mio corpo lo spazio di sette piedi di terreno prima che venga ceduto.

« Vi ha di più: in alcuni paesi gli abitanti di nazionalità danese e quelli di nazionalità tedesca vivono in rapporti di ostilità gli uni contro gli altri.

Dietro ad una tale dichiarazione, gli agitatori si erano decisi ad abbandonare il progetto.

Il paese era tranquillo. (*Patrie*)

PERU' — Gli stranieri domiciliati nei dipartimenti meridionali del Perù, avendo reclamato presso i loro consoli rispettivi, questi presentarono una nota collettiva al generale Canseco, nella quale viene stabilito che egli non era investito di alcun potere legale, protestavano che egli non potesse applicare ai forestieri le misure fiscali prese contro i nazionali, in vista delle ultime contribuzioni forzose imposte a quei paesi. (*Patrie*)

STATI UNITI. — Si scrive da Washington, in data del 25 settembre, al *Morning-Herald:*

« Una deputazione degli Stati del Sud, arrivata a Washington allo scopo di ristabilire il governo civile negli Stati rispettivi, si portò dal presidente ad un'udienza che durò a lungo.

« Il signor Mac Ferland, presa la parola, si espresse presso a poco in questi termini: — Signor presidente, i gentlemen che mi accompagnano, e che mi pregio presentarvi, rappresentano i più onorevoli cittadini di nove degli Stati del Sud. Essi vengono qui per manifestarvi il profondo rispetto e l'alta considerazione che hanno per voi, e per esprimervi la sincera loro volontà di concorrere con voi allo sviluppo degli interessi e della prosperità della nostra patria comune. Vengono a dirvi che essi sono oggidì così, come lo furono pel passato, devoti e fedeli agli Stati Uniti ed alla costituzione dell'Unione, e che hanno la più grande fiducia nella vostra saggezza per guarire le piaghe portate; nè minore è la loro confidenza nei sentimenti che vi ispirarono ad esercitare la dolcezza compatibile con una politica savia e giudiziosa; infine per essere da voi assicurati che voi avete il desiderio e l'intenzione di difendere e conservare i diritti del Sud nella Unione americana.

« Il presidente rispondendo terminò il suo discorso colle seguenti parole: — Diciamo adunque che l'astio che ci separava è spento, ed a nostra vicendevole soddisfazione dimenticato; che noi ci riavviciniamo per riunirci con legami d'affetto, di rispetto, e di fiducia più forti di quel che non lo furono giammai. Il Nord non può vivere staccato dal Sud, ed il Sud non può esistere senza il Nord, l'Est senza l'Ovest, non più che l'Occidente senza l'Oriente. Io dico che è nostro dovere di fare quanto sta in noi per cementare e perpetuare i vincoli della nostra unione visto che gli è di comune vantaggio per noi l'essere uniti. Io credo che questa unione quantunque non esista che da un secolo deve essere perpetua, e che non può venir distrutta che per volontà di quel Dio che l'ha creata. Signori, lo ripeto, vi ringrazio del rispetto che voi manifestate in questa occasione così come per le espressioni della vostra approvazione, e della vostra fiducia.

« Il signo Ferland rispose: — Signor presidente, vi ringrazio a nome di questa deputazione della bontà, della generosità, e, dirò più, della magnanimità colla quale voi avete espresso tanta benevolenza a favore della popolazione del Sud. »

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Santa Maria Nuova. — 28 settembre, caso 1; morto 1 dei giorni precedenti.

Castelfidardo. — 29 settembre, caso 1.

Osimo. — 1° ottobre, morto 1.

Bari. — Dal 30 settembre al 1° ottobre, caso 1; morti 2, e 1 dei giorni precedenti.

Barletta. — Dal 30 al 1°, casi 6; morti 6, e 5 dei giorni precedenti.

Molfetta. — Dal 30 al 1°, morto 1.

Modena. — Dal 30 al 1°, caso 1.

Id. — Dal 1° al 2, caso 1; morto 1.

Sassuolo. — Dal 30 settembre al 1° ottobre, casi 2; morto 1.

Lucera. — Dal 30 al 1°, casi 4; morti 2.

Acqui. — Dal 30 al 1°, caso 1.

Melasso. — Dal 30 al 1°, caso 1; morto 1.

Cartosio. — Dal 30 al 1°, caso 1.

Sansevero e circondario nessun caso.

— Da ulteriori informazioni pervenute al Ministero intorno al disastro ch'ebbe luogo sulla strada ferrata da Lucca a Pisa, pare, sia escluso il sospetto di un criminoso spostamento delle guide.

Si sospingono intanto con alacrità le inchieste ordinate per chiarire la responsabilità di una sciagura che ha destato tanto giusta commozione.

— Leggesi nel *Pays:*

« Il principe Napoleone deve lasciar Prangins nei primi di ottobre per recarsi in Italia. La principessa Clotilde accompagnerà il suo consorte. Sembra che Firenze non debba entrare nell'itinerario delle LL. AA. Imperiali, le quali si recheranno dapprima a Torino ed a Milano. Non è dubbio tuttavia che gli augusti viaggiatori si troveranno con S. M. il Re Vittorio Emanuele. »

— Lettere da Lisbona, dice il *Moniteur*, assicurano che il re e la regina di Portogallo arriveranno il 29 ottobre in Italia, ove sono attese al palazzo Pitti.

— Il *Mémorial diplomatique* ha un dispaccio da Vienna, il quale dice che « non vi ha parola di vero nella notizia data che l'Austria acconsentirebbe alla incorporazione dei Ducati dello Schleswig Holstein alla monarchia prussiana mediante un compenso in denari.

« Il gabinetto di Vienna vuole innanzi tutto assestare i suoi affari all'interno prima di riprendere la questione dei Ducati con tutta la energia dimandata per proteggere i principii di diritto federale, e l'indipendenza sovrana dei Ducati. »

— I dispacci del *Moniteur* annunziano che il *centro* dell'impero messicano è tranquillo. Sgraziatamente, dice il *Journal des Débats*, non si può dire altrettanto delle estremità. I dissidenti hanno fatto nuovi tentativi, nei quali però furono battuti. Il capo di banda Figueros occupò Tehuacan. Del resto il *Moniteur* conferma che in Austria stanno per riprendersi gli arruolamenti pel Messico.

L'aldermanno Phillips è stato nominato all'unanimità sindaco di Londra per l'anno prossimo; egli appartiene alla religione israelitica.

Le apprensioni nate in Inghilterra per l'apparizione del cholera a Southampton si sono rapidamente dissipate, non essendovisi più manifestato che un caso isolato. Lo stesso è di alcuni casi accidentali notati in Germania. Quanto all'epizoozia essa continua ad infierire in Inghilterra collo stesso rigore.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Francoforte, 1.

Un'assemblea di 263 deputati di vari Stati della Germania ha votato una deliberazione in cui dichiara che la Convenzione di Gastein lede i diritti del popolo tedesco e può dare pretesto alle potenze estere d'intervenire negli affari della Germania. Dichiara inoltre che in presenza degli atti commessi dai gabinetti di Berlino e di Vienna è sacro dovere delle Camere tedesche, specialmente della Camera prussiana, d'intervenire immediatamente per difendere i diritti dei Ducati, e di chiedere la convocazione dei rappresentanti dello Schleswig-Holstein, rifiutando intanto i prestiti e le imposte che furono domandate per mantenere quella politica d'oppressione seguita finora.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia francese Meynadier rappresenta: *Monsieur boude — Le supplice d'une femme — Un cheveu pour deux têtes.*

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Opera buffa: *L'Aio nell'imbarazzo*, del maestro Donizzetti — Ballo: *Anna di Masovia*, del coreografo Rota, riprodotto da G. Bini.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze nel giorno 1° ottobre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 756,2	mm 754,5	mm 754,6
Termometro centigrado	17,5	26,5	20,0
Umidità relativa	90,0	60,0	75,0
Stato atmosferico	sereno	nuvolo	nuvolo
Vento direzione / forza	S debole	N. debole	N debole

Temperatura { Massima + 27,5 / Minima + 11,3 }

Minima nella notte del 2 ottobre + 13,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 2 ottobre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god.° 1 Lug. 65	65 45	65 42 1/2	» »	» »	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 5/8
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god.° 1 Ott. 65	41 75	41 65	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »	Roma	30	504 »	502 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	103 1/2	» »	Bologna	30	99 2/3	99 1/2
							Ancona	30	99 2/3	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	1720	» »	Napoli	30	99 2/3	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	180 »	» »	Milano	30	99 2/3	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30	99 2/3	99 1/4
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 3/4	» »	Torino	30	99 2/3	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	72 85	72 65	» »	72 70	» »	» »	Venezia e t. g.	30	246 »	244 »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500							Trieste	30	» »	» »
1° luglio 65	214 1/4	213 1/2	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420							Vienna	30	» »	» »
1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	48 »	» »	Augusta	30	» »	» »
							Detto	90	210 »	208 »
Obb. dette . . . . 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	360 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	85 »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione	81 1/2	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30	25 24	25 05
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	70 3/4	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	25 04	24 92
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 65	340 »	336 »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30	100 »	99 1/2
Obbl. 3 % dette 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	186 »	» »	Detto	90	99 1/2	99 1/4
Dette demaniali 1 Ap. 65	410 »	409 »	» »	» »	» »	» »	Lione	90	99 1/2	99 »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 70	» »	Sconto Banca 5 %			
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 »	» »				

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 65 15 in liquidazione — 65 45 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il signor Andrea Gregorini di Loveno, circondario di Breno, ha chiesta la concessione della miniera di ferro denominata *Traversagna* o *Paischi* in comune di Loveno, stesso circondario, coi confini risultanti dai relativi piani all'uopo depositati presso l'ufficio di Segreteria di questa Prefettura acciò possano essere ispezionati dagli aventi interesse.

Tanto si porta a pubblica cognizione a tenore e pegli effetti dell'articolo 43 della legge sulle miniere 20 novembre 1859, n° 3755, prefiggendosi il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente pella presentazione a questa Prefettura provinciale delle eventuali domande d'opposizione.

Brescia, il 26 settembre 1865.

Per il Prefetto
Cammarota.

1252

ESPROPRIAZIONE
per la formazione del nuovo quartiere della Mattonaia.

Il nobil uomo signor conte grand'ufficiale senatore Guglielmo De Cambray Digny nella sua qualità di gonfaloniere della comunità di Firenze, per gli effetti voluti dalle leggi vigenti in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità e per ogni altro effetto di ragione, rende noto a chiunque vi abbia interesse il seguente Decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Firenze sotto di 18 settembre 1865 e la relativa lista dei possessori espropriati per la formazione del nuovo quartiere della Mattonaia.

Decreto

Addì 18 settembre 1865. — In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile,

Omissis, etc.

Accogliendo le istanze avanzate in atti dal signor conte grand'ufficiale senatore Guglielmo de Cambray Digny nella sua qualità di gonfaloniere della comunità di Firenze colla sua scrittura esibita in atti sotto di 16 settembre corrente,

Ordina la pubblicazione della prima lista, prodotta in atti colla precitata scrittura, dei possessori espropriati o danneggiati per dependenza della formazione del nuovo quartiere in Firenze nella Mattonaia, indicante le indennità loro dovute; pubblicazione che dovrà eseguirsi mediante la inserzione del presente Decreto e della lista suddetta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e mediante l'affissione nei luoghi soliti.

Dice che la pubblicazione nel modo suddetto eseguita produrrà gli effetti voluti dall'articolo XII della Legge del 10 settembre 1842 e dalle altre Leggi applicabili alle espropriazioni di che si tratta in ordine al Decreto di Sua Maestà il Re d'Italia del dì 29 marzo 1865.

Così decretato dai signori Ulisse Tacconi ff. di presidente, Bernardino Landi e Vincenzo Pallavicini, auditori.

Firmati all'originale:
U. Tacconi, *ff. di Presid.*
N. Ciarpaglini, *coad.*

Per copia conforme,
Seb. Magnelli, *cancell.*

(Segue la lista dei possessori espropriati)

Prima lista dei possessori espropriati e delle indennità loro dovute per dependenza della formazione del nuovo quartiere della Mattonaia:

Cognome e nome dei Proprietari	Proprietari del dominio diretto	Titolo dell' indennità	Importare dell'indennità	Epoca dell'occupazione
Ginori-Lisci sig. marchese senatore Lorenzo	»	Terreno, fabbrichette ed altro	107,270 81	17 dic. 1864

Dott. Luigi Lucij
Procuratore della comunità di Firenze.

1240

ESPROPRIAZIONE
per la formazione del nuovo quartiere settentrionale.

Il nobil uomo signor conte grand'ufficiale senatore Guglielmo De Cambray Digny nella sua qualità di gonfaloniere della comunità di Firenze per gli effetti voluti dalle leggi vigenti in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità e per ogni altro effetto di ragione, rende noto a chiunque vi abbia interesse il seguente Decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Firenze del dì 18 settembre 1865, e la relativa lista dei possessori espropriati per la formazione del nuovo quartiere settentrionale.

Decreto

Il dì 18 settembre 1865, in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile,

Omissis, etc.

Accogliendo le istanze avanzate dal signor conte grand'uffiziale senatore Guglielmo De Cambray-Digny nella sua qualità di gonfaloniere della comunità di Firenze colla scrittura del 16 settembre stante, ordina la pubblicazione della terza lista, prodotta in atti con detta scrittura, dei possessori danneggiati o espropriati per dependenza della formazione del nuovo quartiere nella parte settentrionale della città di Firenze indicante le indennità loro dovute; pubblicazione che dovrà eseguirsi mediante la inserzione del presente Decreto e della lista suddetta nella *Gazzetta Ufficiale*, e mediante l'affissione nei luoghi soliti. Dice che la pubblicazione nel modo suddetto eseguita produrrà gli effetti tutti voluti dall'articolo XII della Legge del 10 settembre 1842 e dalle altre leggi applicabili all'espropriazione di che si tratta in ordine al Decreto di Sua Maestà il Re d'Italia pubblicato colla notificazione della Prefettura di Firenze del dì 9 gennaio 1863.

Così decretato dai signori Ulisse Tacconi ff. di presidente, Bernardino Landi e Vincenzo Pallavicini auditori.

Firmati all'originale:
U. Tacconi, *ff. di Pres.*
N. Ciarpaglini, *Coad.*

Per copia conforme
Seb. Magnelli, *Cancell.*

(Segue la lista dei possessori espropriati)

Terza lista dei possessori espropriati e delle indennità loro dovute per dependenza della formazione del nuovo quartiere nella parte settentrionale di questa città di Firenze:

Cognome e nome dei Proprietari	Proprietari del dominio diretto	Titolo dell' indennità	Importare dell'indennità	Epoca dell'occupazione
Convento dei Padri Serviti della SS. Annunziata di Firenze	»	Vasto fabbricato preceduto da piazzale e giardino, a tergo da un orto con casa colonica, sopra un lato del quale sorge un gruppetto di locali destinati all'uso di scuderia e rimessa	148,765	1° nov. 1865

Dott. Luigi Lucij
Procuratore della comunità di Firenze.

1241

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.

PROVINCIA DI NAPOLI

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO.

AVVISO D'ASTA.

Vendita dei beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, n° 793, a nome della *Società Anonima per vendita dei beni del Regno d'Italia,* agente per conto del Governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antim. del giorno 9 ottobre 1865 si procederà in una delle sale di quest'uffizio, con intervento ed assistenza del signor Direttore del Demanio, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione, e senza farsi luogo a ripetizione d'incanto in caso di diserzione dell'esperimento in favore dell'ultimo migliore offerente, dei beni del Demanio descritti al lotto 1° dell'elenco 18°, pubblicato nel *Giornale di Napoli* del 20 dicembre 1864, n° 298; quale elenco, assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio della Direzione demaniale suddetta.

I beni che si pongono in vendita consistono in

Territorio arbustato con casa colonica nel mandamento di Giugliano, nella contrada detta la *Egeziaca*.

L'asta sarà aperta sul prezzo di estimo di lire 57,542 20.

Ogni offerta non può essere minore di lire 200.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare a mani del Segretario dell'ufficio procedente, o far fede di aver depositato alla Cassa dell'ufficio di ricevitoria demaniale in Napoli, in danari od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in detto ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara.

Napoli, 1° settembre 1865.

Il Segretario
Piccirillo.

1256

COMMISSARIATO GENERALE
DELLA R. MARINA NEL 1° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 11 ottobre 1865, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova nella sala di deposito, attigua all'ingresso principale del R. Arsenale, nanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto dell'impresa per la costruzione di una strada fra la Spezia ed il cantiere di San Bartolomeo per l'ammontare di lire 90,000.

I lavori dell'impresa dovranno essere incominciati non più tardi di giorni cinque a datare dall'ordine impartito dalla Direzione per il loro intraprendimento e dovranno essere terminati entro lo spazio di tre mesi.

Gli aspiranti all'impresa devono giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persone conosciute dell'arte, il quale sia di data non anteriore di sei mesi, e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento di altri contratti d'appalto d'opere pubbliche e private.

I calcoli e le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale sito nella R. Darsena, in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I termini sono stati abbreviati per autorizzazione del Ministero.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di lire 9,000 in contanti o in titoli del Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno.

Detta cauzione si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto lire 600.

Genova, 29 settembre 1865.

Il Commissario ai contratti
Garibaldi.

1253

1254 EDITTO.

In esecuzione del decreto proferito dall'illustrissimo signor Pretore del tribunale di Modigliana del dì 26 settembre 1865, ad istanza del signor Antonio Bri anzi Stefano Briccoli possidente dimorante in Modigliana, come tutore dei figli minori del fu Luigi del già Giuseppe Ciani, quali coeredi beneficiati del fu Antonio Ciani loro zio paterno, si citano tutti gli aventi interessi, e diritti da sperimentare verso la predetta beneficiata eredità, a comparire volendo la mattina del dì diciannove ottobre corrente a ore dieci antimeridiane alla Cancelleria del tribunale pretoriale di Modigliana, per assistere volendo alla stipulazione dell'atto che in detto giorno, ora e luogo, si celebrerà per ministero di notaro avanti l'eccellentissimo signor Cancelliere di detto tribunale, con il quale atto si deverrà alla ratifica, e pubblicazione dell'inventario solenne degli assegnamenti componenti la eredità beneficiata della quale trattasi, già compilato, e prodotto in atti, al quale effetto si assegna ai creditori il termine di giorni quindici ad avere volendo fatta opposizione alla ratifica, e pubblicazione medesima, altrimenti vi sarà proceduto quand'anco nessuno comparisca.

Si notifica pure a tutti i creditori, che con lo stesso decreto è stato assegnato il termine indistintamente di giorni trenta ad avere prodotti, e denunziati i loro respettivi titoli di credito, e colla comminazione che decorso detto termine inutilmente, sarà fatto calcolo nel còmputo dei creditori di questa eredità soltanto dei crediti denunziati, o esibiti, e il tutto con riservo ai diritti in ogni, ecc.

Messer Costantino Savelli.

1247 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signore auditore Leopoldo Puccioni giudice commissario al fallimento di Tommaso Sani, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 18 ottobre prossimo a ore 11 precise avanti il suddetto signor giudice commissario nella Camera di consiglio del tribunale di prima istanza di questa città, per presentare la nota tripla prescritta dall'art. 480 del Codice di Commercio da servire alla nomina del sindaco o sindaci provvisorii, in difetto di che il tribunale procederà d'uffizio alla nomina stessa.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 22 settembre 1865.

G. Manetti.

Si notifica:

Che con atto esibito nella Cancelleria della Pretura di Pistoia (campagna) il 30 settembre 1865, l'illustrissimo signor cavaliere Alfredo Lambert mandatario generale di Sua Altezza Reale Carlo Lodovico Di-Borbone, Conte di Villafranca, ha inibito a chiunque d'introdursi nei beni componenti la tenuta detta Degl'Imbarcati, in comunità di Porta San Marco di Pistoia, per esercitarvi la caccia, o pascolo, o altro atto lesivo del diritto di proprietà o di possesso, sotto le pene comminate dalle leggi in materia ecc. 1249

1234 AVVISO.

Con l'atto privato de' 31 agosto 1865 recognito ser Vincenzo Guerri, debitamente registrato a Firenze, le signore Regina e Cherubina sorelle Sequi cederono a Giuseppe Salvi loro ministro tutti i generi esistenti nella loro bottega e magazzini annessi ad uso di pizzicagnolo posta sotto la volta di San Piero, finqui dalle dette Sequi condotta; e quindi per tutti gli effetti tanto attivi che passivi dichiarano che esso è l'unico proprietario della mentovata bottega.

1246 EDITTO DI VENDITA.

In seguito del decreto proferito da questo tribunale nel 28 settembre corrente, alle istanze del signore Fedele Bartolini nella sua qualità di agente al fallimento di Grace P. Kelson locandiera, la mattina del dì 6 ottobre prossimo a ore 11 antimeridiane in una rimessa posta in via Ferruccio, stabile Gattai, saranno esposti in vendita al pubblico incanto, una caleche, un legno coperto, due finimenti ed altri oggetti di scuderia appartenenti a detto fallimento, e descritti nell'inventario giudiciale del 18 settembre corrente, registrato il 25 detto reg. 10, fog. 10, n° 2571 da Giani, per rilasciarsi in un sol lotto, o in lotti separati al maggiore e migliore offerente sopra la stima giudiciale, a pronti contanti, e a tutte spese d'incanto, liberazione, registro ecc. del compratore o compratori.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 29 settembre 1865.

G. Manetti.